

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione · Attualità e Informazione · Disamina · Responsabilità

Anno XXV n. 8

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

30 Aprile 1999

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE «PENNE» PERÒ: «NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIÒ CHE' DETTO». (Im. Cr.)

Una scomunica invalida – uno scisma inesistente

Riflessioni a dieci anni dalle consacrazioni di Ecône Studio Canonico

(ultima puntata)

3.11 Le precisazioni della tesi Murray

Tanto livore nei confronti di Monsignore, a dieci anni dai fatti, è poi condito di accuse alla Fraternità del tutto prive di fondamento: «*Essa ha continuato nel frattempo il suo cammino, comportandosi come una piccola Chiesa parallela, con i suoi vescovi – c'è stata un'altra consacrazione dopo quella del 1988 – i suoi preti, il suo tribunale ecclesiastico per annullare i matrimoni*»¹⁰⁷.

La Fraternità non è canonicamente una "Chiesa parallela", non si sente tale, non si comporta come tale, non ha alcun "tribunale ecclesiastico per annullare i matrimoni". La consacrazione di un vescovo il 28.7.1991 a Campos in Brasile, sua ecc.za dom Licinio Rangel, si è resa necessaria per la vasta comunità brasiliana, fedele alla Tradizione, rimasta senza pastore dopo la morte di sua ecc.za mons. De Castro Mayer. Essa è stata fatta secondo la stessa logica delle consacrazioni di Ecône, utilizzando il diritto dello stato di necessità, conferendo perciò il solo potere d'ordine¹⁰⁸.

Queste accuse non devono stupire. Sarebbe illusorio aspettarsi qualcosa di diverso nell'attuale clima di decadenza della Chiesa e delle società un tempo cattoliche. Tuttavia un'eccezione si è avuta con la "tesi Murray", sanzionata dalla Pontificia Università Gregoriana, che fa giustizia con rigore delle interpretazioni distorte ed aberranti di cui sopra. Cercheremo di analizzarne il nucleo essenziale, così come è apparso nel sunto di *The Latin Mass*.

«Una consacrazione senza mandato di un vescovo non può esser intesa come un atto intrinsecamente malvagio e nemmeno come un atto che implichi danno per le anime, a meno che non vi siano circostanze particolari che facciano apparire in modo più specifico la natura dell'atto. Nel nostro caso, l'aver violato direttamente la volontà espressa del S. Padre, che non voleva avessero luogo le consacrazioni di Ecône, conferisce a questo atto un carattere oggettivo particolare, prescindendo qui dai motivi addotti dall'arcivescovo Lefebvre, i quali condizionano anch'essi la natura dell'atto in questione, come vedremo. Il carattere obiettivo di quest'atto è quello di una disob-

bedienza di natura scismatica, secondo il giudizio della suprema Autorità della Chiesa. Un atto veramente scismatico ha sempre il carattere di un atto dannoso per le anime. Perciò l'arcivescovo Lefebvre non può limitarsi ad affermare prima facie che il n.4 del c. 1323 [che esime dalla pena in base anche allo stato di necessità] lo libera da ogni sanzione. Bisogna prima rispondere a questa domanda: può egli sostenere legittimamente che esisteva effettivamente uno stato di necessità? Il diritto glielo consente?»¹⁰⁹.

a pagina 7 e 8

SEMPER INFIDELES

● Sua ecc.za mons. Gaetano Bonicelli: la massoneria? Solo un "diversivo" (della "Chiesa conciliare", naturalmente) (*Corriere di Siena* 24 dicembre u.s.)

● Il "nuovo evangelo" del redentorista brasiliano Libardi (*Aparecida* 24-30 aprile 1999)

● La metamorfosi ecumenica di mons. Chiaretti (e di troppi suoi colleghi nell'episcopato) (*la Domenica* 17 gennaio u.s.)

Dunque: non siamo in presenza di un atto *“intrinsecamente malvagio”* e nemmeno *“dannoso per le anime”*, a meno che non si dimostri che quest'atto, in quanto compiuto contro la volontà espressa del Papa, non presenti un *“carattere oggettivo particolare”* ossia una *“natura scismatica”*. Ma il padre Murray ricorda che, ai fini di una corretta valutazione giuridica dell'atto, la *“natura dell'atto in questione”* non risulta solo dal giudizio che ne ha dato la S. Sede: risulta anche dalla valutazione che ne ha dato l'autore, mons. Lefebvre, il quale ha sempre invocato l'esistenza di un grave stato di necessità per giustificarlo. Il punto di vista espresso qui dal padre Murray sembra assolutamente corretto, in punto di diritto, perché, come vedremo, per il vigente Codice la rilevanza giuridica dell'atto in questione dipende essenzialmente dalla valutazione che ne ha dato il soggetto agente, assai più che dalla valutazione dell'autorità vittima della sua disobbedienza. Ciò significa che sarebbe scorretto partire dal giudizio della S. Sede quale canone interpretativo prevalente ai fini dell'esatto significato giuridico dell'atto, così come è determinato dal CIC, per il quale deve all'opposto considerarsi prevalente il punto di vista del soggetto che dichiara di agire in stato di necessità.

Ma quand'è che si ha uno stato di necessità? Si ha uno stato di necessità, ricorda il padre Murray, ogni volta che c'è *“un conflitto tra un diritto soggettivo e una norma del diritto canonico”*. Ma questo *“conflitto”* non va visto solo nel caso di necessità *“ordinario”* o *“comune”*, ossia quando c'è il pericolo di *“perdere un bene non indispensabile all'esistenza”*. Stato di necessità è anche quello nel quale si è costretti *“ad agire contro ciò che è ordinato, per evitare il pericolo di un male, che conseguirebbe dall'obbedienza a quest'ordine”*¹¹⁰. Dunque: stato di necessità, non solo quando, obbedendo alla norma, si rischia di perdere un bene, ma anche quando si ri-

schia di incorrere in un male. In ogni caso va detto che lo stato di necessità implica sempre disobbedienza ad una norma e quindi alla volontà del legislatore, che può essere quella già incarnata nella norma del Codice o che si manifesta nella forma di un precetto individuale nei confronti di colui che si sente costretto a trasgredirlo.

Ciò chiarito, bisogna esaminare il criterio che si adotta per stabilire l'esistenza effettiva dello stato di necessità. In base al protocollo di accordo del 5 maggio 1988, continua il padre Murray, sembrava che la Fraternità dovesse ottenere un vescovo senza particolari problemi. *«Tuttavia... l'invocazione dello stato di necessità si può sempre discutere. Dipende dalla necessità specifica che è invocata e se essa può esser descritta come tale per il bene della Chiesa o di un privato o di un gruppo di sacerdoti e laici che seguivano spiritualmente l'arcivescovo Lefebvre»*¹¹¹. La *“tesi Murray”* non considera la ventilata concessione di un vescovo alla Fraternità come argomento sufficiente a dimostrare l'inesistenza dello stato di necessità invocata da mons. Lefebvre. Ciò che occorre fare, dal punto di vista giuridico, è, invece, analizzare attentamente il rapporto che intercorre tra la necessità invocata da mons. Lefebvre ed il ca. 1323, 7°, il quale detta, come si è visto, che non è sottoposto ad alcuna pena chi ha violato la legge o il precetto ritenendo presenti, senza colpa da parte sua, qualcuna delle circostanze previste ai punti 4° e 5° dello stesso canone, ovvero i casi di forza maggiore (tra i quali la necessità) e la legittima difesa (cfr. par. 3.5 di questo saggio).

Come sappiamo, il punto 7° di questo canone contempla in pratica la possibilità di un errore da parte del soggetto che invoca la necessità, però di un errore senza colpa, un errore incolpevole. Anche in questo caso, il soggetto non si considera imputabile e si ha esenzione dalla pena. Ma perché il padre Murray ritiene necessario esaminare la posizione di mons. Lefebvre alla

luce del c. 1323, 7°? Perché l'esistenza dello stato di necessità è contestata dalla S. Sede, la quale parla addirittura di necessità artatamente creata e di atto scismatico. Bisogna allora vedere se questo stato è stato invocato in seguito ad un giudizio diligente da parte di Monsignore (c. 1323, 7°) o negligente (c. 1324, 8°), impostando un'analisi del tutto consona alle norme espresse ed ai principi del diritto canonico. La concatenazione logica seguita dal padre Murray ci sembra perciò la seguente: 1) mons. Lefebvre ha invocato il c. 1323, 4° che concede l'esimente a chi ha agito costretto da grave timore, anche se solo relativo, oppure per necessità, etc., purché l'atto non sia intrinsecamente cattivo (mentire, spergiurare, etc.) o dannoso per le anime (vergat in animarum damnum); 2) la Suprema Autorità, invece, ha conferito a quest'atto un *“particolare carattere obiettivo”*, quello di *“una disobbedienza di natura scismatica”*; 3) un atto scismatico è sempre *“dannoso per le anime”*; 4) se l'atto è *“dannoso per le anime”* non si applica allora il n. 4 del c. 1323 [invocato da Monsignore] perché in questo caso non si è esentati totalmente dalla pena, pur avendo diritto alle attenuanti¹¹².

La valutazione del comportamento di Monsignore deve essere perciò duplice, perché si tratta di vedere se in sostanza il suo comportamento rientra nella fattispecie del n. 7 del c. 1323, secondo la quale (ripetiamo) si ammette come causa esimente da pena un errore senza colpa (*“sine culpa putavit”*) nel valutare le circostanze, o in quella del n. 8 del c. 1324, che, per l'errore colpevole (*“per errorem, ex sua tamen culpa”*) nel valutare le circostanze dell'invocato stato di necessità, concede le semplici attenuanti (sufficienti però ad escludere, come sappiamo, la scomunica latae sententiae).

Ciò visto, bisogna preliminarmente richiamare il concetto di *“colpa”*, ossia in quale modo essa debba essere intesa. Come sappiamo non si tratta di colpa morale e nemmeno di dolo, ma di

atteggiamento colposo, derivante da mancanza di diligenza. Secondo la dottrina citata in nota da padre Murray, è sufficiente che questa colpa non sia "grave"¹¹³.

Premesso ciò, «*si deve attribuire all'arcivescovo Lefebvre un atteggiamento gravemente colposo (una negligenza grave) per aver pensato che ci fosse uno stato di necessità, tale da autorizzarlo a consacrare i vescovi? Se la colposità è "l'omissione della debita diligenza" (c. 1321 § 2) [della diligenza dovuta in relazione alle circostanze - ndr], sarebbe difficile sostenere che l'Arcivescovo abbia agito senza un certo grado di debita diligenza nel giungere alla decisione di effettuare le consacrazioni, decisione basata su ciò che egli affermava essere, a suo avviso, necessario per il bene della Chiesa. La S. Sede ha dichiarato che la decisione dell'Arcivescovo è stata scorretta. Ma questo significa forse che gli si deve imputare un comportamento gravemente colposo - colposo perché egli avrebbe formulato il suo giudizio in modo negligente - per aver continuato a mantenere la propria valutazione dei fatti? Sembrerebbe di no»¹¹⁴.*

E perché "sembrerebbe di no"? Perché, secondo quanto già messo in rilievo dal padre Murray, il diritto vigente impone qui di considerare la situazione anche (e soprattutto) dal punto di vista del soggetto agente: «*Ciò che conta non è tanto il modo in cui la S. Sede vedeva la situazione quanto piuttosto la valutazione soggettiva della persona che ha violato la norma. Se ha posto in essere la dovuta diligenza, si da giungere a pensare effettivamente che ci fosse uno stato di necessità tale da coinvolgere il bene della Chiesa, [mons. Lefebvre] sembrerebbe esente da sanzioni per le consacrazioni episcopali, in base al n.7 del c. 1323»¹¹⁵. Infatti, prosegue il Nostro, «*chi è in grado di giudicare se l'arcivescovo Lefebvre ha esercitato o meno la diligenza dovuta nel considerare la situazione e nel formare il proprio convincimento? Poiché un giudizio del genere concerne il fo-**

ro interno, ovvero i suoi pensieri, allora lo dobbiamo lasciare alla sua coscienza, così come essa si è manifestata nelle sue dichiarazioni». Perciò, in conclusione, «*la presentazione di prove credibili che egli ha impiegato la dovuta diligenza... escluderebbe sia la presunzione di colpevolezza [colposa] sia, ciò che più conta, la colpevolezza [colposa] stessa»¹¹⁶.*

La "tesi Murray" sostiene, dunque, che nel caso delle consacrazioni di Ecône si può applicare il c. 1323 7° che esclude ogni sanzione a chi ha solo creduto di dover agire in stato di necessità, purché non ci sia stata grave mancanza di diligenza da parte sua. Ma le dichiarazioni di mons. Lefebvre non lasciano certo intravedere una mancanza del genere. E non solo le dichiarazioni - aggiungiamo - ma anche il suo comportamento, dato che egli si è consultato a più riprese con diverse persone sul problema in questione. La "prova credibile" della diligenza dovuta, menzionata dalla tesi Murray, sembra esser stata data in tutti i modi da mons. Lefebvre. Del resto, il padre Murray non dice che questa prova non ci sia stata.

A questo punto, con una considerazione di carattere generale, ci si potrebbe chiedere: se il soggetto ha posto in essere la diligenza dovuta, dov'è l'errore nella valutazione? Quella diligenza non lo esclude? Per la verità il c. 1323, 7° non menziona esplicitamente l'errore, che tuttavia è contenuto, come possibilità, nella dizione: "*sine culpa putavit*". "*Putavit*": credette, ritenne: è un giudizio del tutto soggettivo, che può corrispondere ai fatti o non corrispondervi. Crediamo che il legislatore abbia voluto distinguere tra uno stato di necessità oggettivamente determinato ed uno soggettivamente inteso, tutelando comunque la pura convinzione della sua esistenza (cfr. par. 3.6 di questo saggio).

Uno stato di necessità assolutamente certo è quello che oggi si riconosce presente nella Chiesa al tempo della crisi ariana, quando l'eresia aveva corrotto la fede di una parte consistente della gerarchia. Questo è un

fatto storicamente acclarato. Ugualmente certo era lo stato di necessità della Chiesa al tempo della sua persecuzione pubblica, per esempio nell'Inghilterra protestante o nella Francia rivoluzionaria. Certissimo lo è nel caso di giurisdizione supplita per la salvezza dell'anima di un moribondo. Uno stato di necessità implicato dalla crisi della fede, e quindi della Chiesa, verrà, però, negato da coloro la cui fede non è più buona perché sedotti dall'eresia. E così oggi, tutti ammettono la crisi della fede e la crisi della Chiesa, ma quasi nessuno osa trarre la conseguenza necessaria, di fronte al perdurare ed all'aggravarsi di tale crisi: che cioè le anime si trovano in stato di necessità. Ciò significa che chi, come mons. Lefebvre e mons. De Castro Mayer, ha proclamato lo stato di necessità delle anime, si trova dalla parte di un'esigua minoranza ed il suo giudizio appare solo suo, anche se oggettivamente fondato nella effettiva situazione di fatto. Ma questo giudizio, anche se considerato erroneo dalla maggioranza (ivi compresa l'autorità formalmente legittima), è comunque tutelato dal codice in vigore, purché si sia trattato di un giudizio diligente. Quest'ultimo non è come tale necessariamente esatto, perché la diligenza dimostra la buona fede del soggetto, non la verità del suo convincimento. Naturalmente, il giudizio diligente può essere vero, anche se può presentare l'apparenza dell'errore quando è il giudizio di un solo individuo o di una minoranza contro la stragrande maggioranza. Il giudizio diligente riceve dall'attuale Codice la tutela più completa, con l'esenzione della pena; quello negligente, inficiato cioè da un errore dovuto a colpa del soggetto, riceve una tutela minore, grazie alla concessione delle attenuanti (che però impediscono la scomunica "*latae sententiae*").

Quest'ultimo beneficio è quello contemplato nel già più volte citato c. 1324, § 1,8°, sul quale la "tesi Murray" naturalmente si sofferma. Dopo aver concluso che a mons. Lefebvre e ai quattro vescovi da lui consa-

crati non si poteva infliggere sanzione alcuna, giusta il disposto del c. 1323, 7°, il Nostro autore così prosegue: «Questo canone [il 1324, 1,8°] offre all'arcivescovo Lefebvre e ai vescovi da lui consacrati forse l'argomento più valido per sostenere che non sono stati scomunicati... Allo stesso modo del n. 7° del c. 1323, si riferisce ai pensieri della persona che ha violato la norma. Il valore legale conferito dal CIC alla valutazione soggettiva dell'esistenza dello stato di necessità rende con ogni probabilità impossibile la dichiarazione di una pena latae sententiae nel caso in cui il soggetto che ha violato la norma o il precetto, sia ciò avvenuto per sua colpa o meno, ma senza dolo da parte sua, fosse convinto che lo stato di necessità esigesse o semplicemente permettesse quella violazione»¹¹⁷.

Questa è dunque la conclusione di carattere generale, perfettamente fondata sul diritto positivo vigente nella Chiesa. Naturalmente occorre che il soggetto abbia agito senza malizia o dolo che dir si voglia. Il giudizio negligente di cui al c. 1324 § 1,8° è per l'appunto dovuto pur sempre a negligenza, non a dolo.

La S. Sede, però, come sappiamo, ha accusato Monsignore di malafede e quindi di un atteggiamento doloso. Cosa risponde il padre Murray su questo punto? Vediamolo in dettaglio:

«Se la norma A permette di violare la norma B in certe circostanze, concedendo l'impunità, la violazione della norma B, in quelle circostanze, è da considerarsi effettivamente una violazione? Sembrerebbe di no, dal momento che un atto non può essere autorizzato, e perciò non punibile, e nello stesso tempo proibito. E se non c'è proibizione non ci può essere violazione. Allora la norma B cade e quella A prevale e l'atto regolato dalla norma B non è più soggetto a proibizione e a sanzione. Perciò la sua esecuzione non implica alcuna violazione deliberata e quindi esclude il dolo»¹¹⁸.

Il primo argomento del padre Murray a favore dell'impossibilità di accusare di dolo

mons. Lefebvre, si basa sul rilievo che le esimenti (ed attenuanti) fanno venir meno il concetto stesso di violazione deliberata della legge, con conseguente impossibilità di imputare un qualsiasi dolo al soggetto agente. Del resto – aggiungiamo – va ricordato che chi viola la legge a causa dello stato di necessità, è convinto di farlo per salvaguardare un bene superiore: lo scopo della sua azione non è violare la legge (cosa che fa contro voglia), ma tutelare questo bene e siffatto scopo mostra l'assenza di ciò che si intende comunemente con dolo.

●Un vero e proprio errore di diritto

Il secondo argomento è il seguente: «Inoltre, se il giudizio sull'applicabilità della norma A non è riservato dalla legge al superiore ecclesiastico, ma è invece lasciato all'apprezzamento individuale della persona che viola la norma B, allora l'appello di quest'ultimo alla norma A [che lo esenta dalla pena – ndr] è legittimo e non può essere semplicemente negato dal superiore. Il Codice ha dato alla persona in questione la capacità, se non addirittura il diritto, di giudicare le circostanze ed in conseguenza di ciò gli attenua la sanzione prevista per la violazione della norma B o lo esime da essa. E ciò, in seguito alla qualificazione giuridica conferita dalla legge alla sua invocazione soggettiva di una circostanza di forza maggiore, quale ad esempio la necessità. Se questa ipotesi è esatta, allora l'arcivescovo Lefebvre non può essere accusato di aver agito dolosamente. Si può sostenere del tutto plausibilmente che il suo scopo non era quello di violare la legge, ma piuttosto quello di agire – restando nell'ambito del diritto – in un modo che, a suo avviso, avrebbe assicurato il bene della Chiesa, grazie ad una inevitabile trasgressione del c. 1382 [già da noi citato, che prevede la scomunica "latae sententiae" per la consacrazione senza mandato – ndr], date le circostanze straordinarie che egli affermava esistere nella vita della Chiesa. Quest'intenzione, di realizzare il bene del-

la Chiesa disobbedendo al Sommo Pontefice in questa particolare circostanza, ma senza rifiutare l'autorità del Santo Padre e la sottomissione che gli è dovuta [in quanto Santo Padre – ndr], escluderebbe da parte sua ogni intenzione specifica di perpetrare un atto scismatico.

Se l'arcivescovo Lefebvre ha creduto, anche colposamente, di dover agire in conseguenza dello stato di necessità della Chiesa, non è comunque soggetto ad una scomunica latae sententiae, per via del c. 1324 § 3 [già citato, che esclude le pene latae sententiae se ci sono le circostanze esimenti ed attenuanti – ndr]. E il CIC non presume il dolo, ma piuttosto l'imputabilità (can. 1321 § 3). Tale presunzione cade "se altro appare" (nisi aliud appareat). Una apparenza del genere, che come minimo implica una possibile mancanza di imputabilità, si può ragionevolmente sostenere in questa vicenda»¹¹⁹.

Questo punto della "tesi Murray" ci sembra molto importante. Esso mette in rilievo come il CIC (al c. 1321), ai fini dell'irrogazione di una sanzione, presuma "l'imputabilità grave per dolo o per colpa". La violazione esterna della legge o del precetto deve essere riferita ad un soggetto imputabile. Una volta avvenuta la violazione, "l'imputabilità si presume, se altro non appaia"¹²⁰. E nel caso che ci interessa questo "altro", che fa venir meno l'imputabilità, è con ragionevole probabilità apparso, secondo il padre Murray. Ma perché questo rilievo è così importante? Perché esso ci ricorda che, per il diritto canonico, ciò che va presunto, nel caso di una violazione della legge, è l'imputabilità, non il dolo: il dolo deve essere dimostrato. Invece, nella condanna inflitta a mons. Lefebvre, la suprema autorità ha proceduto in modo esattamente opposto: essa ha presunto il dolo, senza prima accertarsi dell'esistenza effettiva dell'imputabilità. Ma quest'ultima era esclusa o attenuata in base ai cc. 1323, 7° e 1324, §1, 8° e quindi il dolo non si poteva presumere! Perciò la S. Sede è caduta in un vero e pro-

prio errore di diritto, tale da permettere di considerare invalida la pronuncia della scomunica contro mons. Lefebvre. Continua infatti il padre Murray: «L'autorità competente avrebbe dovuto sentire la necessità di stabilire per prima cosa l'imputabilità dell'arcivescovo Lefebvre e successivamente la sua intenzione dolosa nell'effettuare le consacrazioni episcopali: questo avrebbe dovuto fare, prima di dichiarare che la legge era stata violata in modo tale da far incorrere in una pena latae sententiae. E dal momento che questi due fatti [l'imputabilità e il dolo -ndt] non sono stati stabiliti con la chiarezza richiesta dal diritto, c'è allora motivo ben fondato e ragionevole per contestare la validità della dichiarazione della scomunica latae sententiae contro l'arcivescovo Lefebvre e gli altri vescovi implicati... La sentenza amministrativa della S. Sede sembra non aver tenuto nel dovuto conto la legge penale revisionata dal nuovo CIC, in special modo per ciò che riguarda le circostanze esimenti ed attenuanti, in relazione alle pene latae sententiae. Si è presunto il dolo da parte di mons. Lefebvre e dei vescovi a lui consacrati. Le loro convinzioni soggettive circa il conclamato stato di necessità sono state semplicemente respinte con un comunicato anonimo, quando il CIC afferma che porre in essere un atto con quella convinzione, anche quando è erronea, impedisce di incorrere in una pena latae sententiae»¹²¹.

Perciò, secondo il padre Murray, c'è stata qui anche una possibile violazione del c. 220 del CIC, che tutela la "bona fama", la "buona reputazione" di cui uno gode, perché si è bollata una persona come "scismatico", quando c'è invece il fondato motivo di ritenere che questa persona non sia incorsa nella sanzione. Una tale, arbitraria attribuzione, "rappresenterebbe perciò una violazione del diritto fondamentale di quella persona alla buona reputazione, diritto tutelato dal codice"¹²².

● Una "concessione" ininfluente ed inesistente

Tale la "tesi Murray", nei suoi punti essenziali, tesi assolutamente corretta in punto di diritto, che ha il merito di mettere i puntini su molte i, chiarendo l'illegalità della procedura seguita. La parziale ritrattazione fatane in seguito dal suo autore, ci sembra francamente incomprensibile.

Un ultimo punto, però, ci preme sottolineare, in relazione alla nomina di un vescovo apparentemente concessa dalla S. Sede alla Fraternità, concessione che nella "tesi Murray" viene ridimensionata, perché in realtà ininfluente quanto all'esistenza e al perpetuarsi dello stato di necessità: ci preme sottolineare (cosa non rilevata dai più) che essa era in realtà una concessione sottoposta a pesanti condizioni. Cosa scrisse, infatti, il card. Ratzinger, nella lettera del 30.5.1988 nella quale l'annunciava? Che il Papa si dichiarava "disposto" a nominare un vescovo indicato dalla Fraternità, ma a condizione ben precise: 1) richiedendo un ampliamento della rosa dei candidati, per non esser condizionato nella sua libertà di scelta¹²³. Era questa un'esigenza del tutto nuova che si faceva valere, e che, portando di fatto ad un allungamento dei tempi, dava l'impressione di togliere con una mano quel che si concedeva con l'altra (la data del 15 agosto); 2) esigendo una lettera di richiesta di perdono e di sottomissione¹²⁴, richiesta già avanzata prima, ma arricchita di nuovi contenuti perché mons. Lefebvre avrebbe dovuto ora prendere pubblicamente l'impegno di non effettuare l'annunciata consacrazione dei tre vescovi e di rimettersi ad ogni decisione del S. Padre in merito. Quest'ultima richiesta sembrava indicare una mancanza di fiducia nei confronti di Monsignore.

Chi afferma che la S. Sede avesse concesso sic et simpliciter la data del 15 agosto per l'ordinazione del vescovo tradizionalista, erra grandemente. Il Papa non aveva concesso nulla: si dichiarava disposto a concedere, ma solo a certe condizioni, au-

tentiche condizioni-capestro, che contenevano risvolti persino umilianti per mons. Lefebvre: senza nuovi dossiers e senza lettera, niente consacrazione per il 15 agosto. Condizioni del genere facevano chiaramente intendere che cosa Roma intendesse per "riconciliazione": un riassorbimento forse graduale, ma che nello stesso tempo assomigliava in modo impressionante ad una resa senza condizioni. Una "concessione" del genere non era certo fatta per convincere mons. Lefebvre della fine dello stato di necessità nella Chiesa e per la Fraternità. In modo del tutto coerente, con una valutazione secondo noi del tutto esatta delle circostanze, egli affermò, nella famosa lettera al Papa del 2.6.1988, che "*il momento di una collaborazione franca ed efficace*" con Roma "*non era ancora giunto*". Egli doveva perciò proseguire per la sua strada: il perdurante stato di necessità delle anime glielo imponeva¹²⁵.

Causidicus

107) *Enquête* pp. 48-49.

108) La commissione canonica della Fraternità che emette, se richiesta, pareri sulla validità o meno dei matrimoni, risponde alla medesima logica della giurisdizione supplita dallo stato di necessità per il bene delle anime, che si esercita quindi ad actum, cioè caso per caso, e non è in alcun modo la manifestazione di volontà di un organo permanente. Sul punto si veda *Respuesta a algunas preguntas in Roma Aeterna / Revista de la tradicion catolica* 119-120, agosto 1991, pp. 11-14.

109) *The Latin Mass* cit., p. 59. Il titolo letterale della tesina di dottorato del padre Murray è: «*Lo stato canonico dei fedeli associatisi al fu arcivescovo Lefebvre e alla Fraternità Sacerdotale S. Pio X: sono forse scomunicati in quanto scismatici?*». La risposta è negativa. I fedeli che frequentano le Messe celebrate dai sacerdoti della Fraternità non compiono alcun atto scismatico, non partecipano ad alcuno scisma (anche perché, come si vedrà, per il padre Murray, di scisma formale non si può parlare, mentre la scomunica "latae sententiae" deve considerarsi invalida). La *tesi Murray* dedica una dettagliata analisi a respingere l'ipotesi di scisma per i fedeli ed i sacerdoti: cfr. *The Latin Mass* cit., pp. 55-58. Il riassunto della *tesi*, con ampi estratti del testo, è di Steven Terenzio: *op. cit.*, pp. 55-61, su tre colonne. Esso è preceduto da una lunga intervista al padre Murray. Noi ci limitiamo qui a prendere in considera-

zione quello che ci sembra il nucleo essenziale della tesi.

110) *Op. cit.* ivi.

111) Ivi.

112) *Commento* al nuovo CIC, cit., p. 762.

113) *The Latin Mass*, cit., p. 61 nota n. 10.

114) Ivi, p. 60.

115) Ivi.

116) Ivi.

117) Ivi.

118) Ivi.

119) Ivi.

120) Ivi.

121) *Op. cit.* p. 61

122) Ivi

123) *Cor Unum*, 1988, n. 30

124) Ivi.

125) *Op. cit.*, pp. 41-42.

Gesù sia la stella che guidi sempre e tutti i nostri passi lungo il deserto della vita presente e presto ci faccia approdare al porto della salute.

Padre Pio Cap.

Le favole ecumeniche della Conferenza Episcopale Francese

La Robe sans couture / Les hérauts de la Foi e de l'Unité (La Tunica senza cuciture / Gli araldi della Fede e dell'Unità) è un libro a fumetti, destinato alla gioventù, stampato in Francia per conto del **Segretariato Nazionale per l'Unità dei Cristiani** (S.N.U.D.C.).

Quali sono questi "araldi della Fede e dell'Unità"? Oltre a S. Paolo, presentato come campione *ante litteram* dell'odierno... ecumenismo ("L'ecumenismo avrà ben presto 2000 anni"), vengono presentati, tra gli altri, quali "araldi della Fede e dell'unità": Martin Lutero ("Un cristiano uscito direttamente dal Vangelo"), Calvino ("Tutto per l'onore di Dio"), Elisabetta d'Inghilterra ("La via di mezzo"), il protestante Dietrich Bonhoeffer ("Un grido nel cielo"), il massone (lo ha detto il Gran Maestro della massoneria di Palazzo Giu-

stiniani) Martin Luther King ("La forza d'amare") e così via.

È necessario fare molta violenza alla storia per presentare un Lutero che vuole "solo la pace e la felicità degli uomini in Cristo", una regina Elisabetta che "moderata, cerca una via di mezzo, perché preferisce l'unità del suo regno al fanatismo [=ortodossia cattolica]", che "si circonda di protestanti e di cattolici moderati [?]" e "tuttavia il papa Pio V [il cattivo della... favola] dichiara Elisabetta colpevole d'eresia e la scomunica". I giovani non faranno davvero molta fatica a mettere gli eretici tra i "buoni" e la Chiesa cattolica romana tra i "cattivi".

La violenza più grande, però, è fatta al dogma.

Nella presentazione autografa di questo fumetto scritta dal "Presidente della Commissione Episcopale per l'Unità" si legge: «Guardate, seguite questo fumetto dal soggetto inedito, dal trattamento inatteso [e fin qui pienamente d'accordo]. Che cosa ci insegnano ancora oggi questi araldi della fede, questi difensori dell'unità [sic!]? "Un solo Signore, un solo battesimo, una sola fede" [ma ecco il correttivo ecumenico, senza il quale il discorso non si terrebbe in piedi:] che fiorisce nell'infinita varietà del medesimo Spirito [il quale, non più "Santo" dona indifferentemente verità ed... eresie!]. Come un lungo nastro dai mille colori, che attraversa lo spazio e il tempo, tale è la Chiesa di Gesù Cristo, la sua "tunica senza cuciture". È di fede: l'unità interna della Chiesa, per la quale la Chiesa di Cristo non è solo unica, ma anche una, è data dall'adesione alla verità rivelata da Dio e questa unità di fede viene compromessa dall'eresia. Per gli ecumenisti, invece, si possono benissimo professare due "verità" opposte e contrastanti, senza che l'unità di fede ne sia compromessa e senza che una delle due parti debba essere tacciata di eresia. Altro che "tunica senza cuciture"! Questo è un vestito da arlecchino!

È impossibile pensare un atto di fede maggiore di quello di Maria sul Calvario: in quell'ora di oscurità così profonda, che ben fu detta l'ora delle tenebre, quando la fede stessa degli Apostoli vacilla, quando Gesù, umanamente parlando, pare pienamente sconfitto e annientata l'opera sua, quando il Cielo stesso sembra esser sordo alla supplichevole voce del Crocifisso, Maria non cessa un istante di credere che suo Figlio è il Salvatore dell'umanità; e, quando Gesù pronuncia le sue ultime parole: "Tutto è compiuto", Maria, nella pienezza della sua fede, comprende che l'opera della salvezza è compiuta per mezzo di quel doloroso annientamento. Maria capisce che suo Figlio agonizzante sulla croce è già il vincitore del peccato e che entro tre giorni lo sarà anche della morte, conseguenza del peccato. È questo il più grande atto di fede: vedere il dito di Dio, anzi il massimo intervento di Dio, là dove i migliori, i più credenti, non scorgono che tenebra e desolazione

Padre R. Garrigou Lagrange

Se vogliamo raccogliere è necessario non tanto il seminare molto, quanto spargere il seme in un buon campo, e quando questo seme diventerà pianta, ci stia molto a cuore di vegliare a che la zizzania non soffochi le tenere pianticelle.

Padre Pio cap.

SEMPER INFIDELLES

● *Corriere di Siena* 24 dicembre u. s.: sua ecc.za mons. **Gaetano Bonicelli, arcivescovo di Siena**, in occasione della presentazione del suo messaggio pastorale per il corrente anno, ebbe a dire tra l'altro ai giornalisti: «... mi chiedo se la massoneria è ed è stata una reale turbativa o un diversivo. Noto che i suoi capi e i suoi adepti sono conosciuti, quindi se ci sono degli elementi chiari e trasparenti sono da giudicare in termini positivi».

Ammesso, e non concesso, che i capi e gli adepti della massoneria siano "conosciuti", resta comunque sconosciuto, e ai suoi stessi iniziati, il programma e lo scopo ultimo della setta. Tant'è vero che ai rappresentanti della Conferenza Episcopale Tedesca, i quali per ben 6 anni, dal 1974 al 1980, ebbero colloqui con le Grandi Logge Unite di Germania, che si dichiaravano ben disposte verso la Chiesa cattolica, fu concesso di esaminare i rituali dei soli primi tre gradi, rimanendo avvolti nell'oscurità di un gelosissimo segreto la natura e gli scopi degli alti gradi (v. *sì sì no no* 15 gennaio 1981 pp. 1 ss.). Soprattutto, però, non è per la mancanza di "chiarezza" e "trasparenza" che la Chiesa ha condannato la massoneria. Dal più antico decreto (*In eminenti* di Clemente XII, 1738) alla più recente Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca (1980) la massoneria è chiaramente condannata:

1) perché nega la possibilità di conoscere la verità oggettiva (agnosticismo) e quindi l'esistenza di verità certe ed assolute: la verità è relativa all'uomo e muta col mutare delle situazioni (soggettivismo e relativismo);

2) perché il "Dio" di cui parlano i massoni è «un "Esso" neutro, indefinito, aperto ad ogni possibile comprensione. Ognuno può immettervi la propria nozione di Dio: il cristiano come il musulmano, il confuciano come l'animista o l'appartenente a qualsiasi

religione» (indifferentismo religioso: v. *Dichiarazione* cit.);

3) perché la massoneria rigetta il soprannaturale: la Fede, i dogmi, la Grazia, i Sacramenti, la Chiesa, la Divina Rivelazione: nessuna religione può rivendicare un'obbligatorietà esclusiva (naturalismo anticristiano): la massoneria – così Leone XIII – è quella «setta che, dopo diciannove secoli di cristiana civiltà, si sforza di abbattere la Chiesa cattolica e recidervi le divine sorgenti; che, negatrice assoluta del soprannaturale, ripudia ogni rivelazione e tutti i mezzi di salute che la Rivelazione ci addita; che pei disegni e le opere sue si fonda unicamente e interamente sopra una natura inferma e corrotta come la nostra» ("Custodi di quella fede").

Ignora sua ecc.za Bonicelli tutto questo? Certamente no. Ma probabilmente avrà trovato, come noi, che tra l'essenza della massoneria (relativismo, indifferentismo religioso, naturalismo) e l'essenza dell'odierno ecumenismo non corre proprio nessuna differenza. E allora che cosa resta a giustificare la condanna della Chiesa? solo il carattere ingiustificatamente segreto della setta, eliminato il quale, la massoneria realmente appare non una "turbativa", ma solo un "diversivo" della cosiddetta "Chiesa conciliare" e questa un inutile doppione della massoneria.

● **Brasile**, periodico *Aparecida* 24-30 aprile 1999: il **padre Helio Libardi C.Ss.R.** (ovvero "Missionario Redentorista") si domanda: "Os recasados podem comungar?", "I divorziati risposati possono comunicarsi?". È una domanda che un sacerdote, e religioso, non dovrebbe neppure porre, ed invece il **redentorista** Libardi non solo la pone, ma risponde ad essa nella rubrica "Riflessioni" del suddetto periodico con tre colonne fitte di irriflessioni e di spropositi.

Qualche perla:

«Il fatto che la Chiesa non ammette i divorziati risposati alla

comunione non è una condanna [e che cosa è mai?] e non impedisce che essi occupino il proprio posto nella comunità ecclesiale con i relativi diritti e doveri [escluso, s'intende, quello di osservare la legge divina dell'indissolubilità matrimoniale]». Il fatto, poi, di non potersi accostare alla comunione non deve preoccupare gli interessati: «Pur ammettendo che i sacramenti costituiscono un mezzo fondamentale per la crescita e il sostentamento del cristiano... essi non sono, tuttavia, l'unico mezzo e l'unica via di accesso alla grazia di Dio; né la confessione è l'unica via per ottenere il perdono».

Perciò i divorziati risposati possono, come dei buoni... protestanti, regolare i loro conti direttamente con Dio, e «siano certi – assicura il redentorista – che Dio concederà loro la grazia attraverso altri mezzi che non sono necessariamente la comunione [e la confessione]». In altri termini: se la Chiesa vi proibisce di accostarvi alla Comunione, infischiatevene e non mettete neppure in bilancio la prospettiva di mutar vita: quel Dio, che pur ha istituito la Chiesa e i Sacramenti, provvederebbe per vie straordinarie la grazia a chi, per la propria ostinazione nella colpa, si priva dei mezzi ordinari!

Questo è proprio un "nuovo evangelo", in contraddizione col Vangelo custodito per duemila anni nella santa Chiesa di Dio. Chi autorizza il "Missionario Redentorista" a divulgarlo? I suoi Superiori ecclesiastici e religiosi che cosa fanno? Dormono o sono conniventi?

Il padre Libardi C.Ss.R. – leggiamo – «lavora nelle missioni popolari». Che "lavora" non lo mettiamo in dubbio; certo, però, non ad edificare, ma a demolire la fede nel povero popolo brasiliano, oggi dilaniato all'esterno dalle sette e all'interno dai neomodernisti.

Che cosa direbbe Sant'Alfonso di questo suo figlio degenerate? Certo lo avrebbe messo tra

coloro, «che, senza preoccuparsi della verità, scrivono per piacere al mondo. Sempre pronti a mettere guanciali sotto il capo dei peccatori, li addormentano nel vizio» e così «cagionano un danno immenso alla Chiesa, perché chi ama la via facile si affretta a seguire le loro massime» (Adnotationes in "Medullam Theologiae moralis", Busembaum 1753). Ma tant'è: la Chiesa ha sempre lottato per eliminare il divorzio dalle legislazioni civili e i neomodernisti oggi lottano per introdurlo nella Chiesa!

● Sul foglio paolino *la Domenica*, abitualmente distribuito in tutte le parrocchie, il 17 gennaio u. s. **mons. Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo di Perugia e Segretario per l'ecumenismo della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)**, così ha istruito i fedeli in occasione del carnevale ecumenico ovvero della cosiddetta "Settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani": «la città di Dio è un dono che scende dal cielo; le Chiese [ma non ha Gesù N. S. fondato una sola Chiesa?], invece di atteggiarsi ad architetti, sono invitate a pregare l'unico vero architetto, Dio, perché costruisca questa città calandola anche su questa terra». Perché? – domandiamo – per mons. Chiaretti, Dio non ha già costruito la sua città su questa terra? E questa "città di Dio" terrena non è la Chiesa cattolica? e allora perché mai questa, umiliata al livello delle sette, tutte elevate a "Chiese", dovrebbe disconoscere se stessa, implorando Dio di fare ciò che ha già fatto, come se mai lo avesse fatto o come se ciò che

Egli ha fatto fosse andato in rovina?

Pio XI nella *Mortalium animos*, dedicata, contro gli ecumenisti alla "vera unità religiosa", ribatte col dogma appunto dell'infedeltà della Chiesa la loro eresia della "Chiesa divisa": «questa Chiesa, così mirabilmente costituita non poteva, dopo la morte del suo Fondatore e degli Apostoli [...], non poteva certamente né cessare né spegnersi, giacché aveva incarico di condurre gli uomini tutti all'eterna salute senza distinzione di tempo e di spazio [...] se non vogliamo dire, il che è assurdo, che Gesù Cristo sia venuto meno nel suo intento o abbia errato quando affermò che le porte dell'inferno non avrebbero mai prevalso contro la sua Chiesa». E qui Pio XI condannava gli ecumenisti, perché «non finiscono mai di citare le parole di Cristo: "Che tutti siano una cosa sola... Si farà un solo ovile e un solo pastore" nel senso però che quelle parole esprimano [come vorrebbe oggi anche mons. Chiaretti] un desiderio e una preghiera di Gesù Cristo **ancora inappagati**». A quel tempo promotori dell'ecumenismo erano gli acattolici (anglicani, ortodossi, protestanti) e quindi non c'era da stupirsi che il loro ecumenismo fosse infarcito di eresie. Abbiamo, invece, ogni diritto di stupirci dei cattolici, i quali oggi insieme con l'ecumenismo, hanno sposato, senza battere ciglio, tutte le eresie degli acattolici, onde stiamo assistendo all'incredibile metamorfosi ecumenica dei vescovi, da "maestri di verità" divenuti invece maestri di eresie.

Riceviamo

e

pubblichiamo

Rev.mo Signor Direttore,
già in passato ho dato loro qualche notizia "strana".

Domenica scorsa il sacerdote, viceparroco della mia parrocchia di S. Croce, ci ha spiegato: "noi siamo qui per l'ascolto della Parola e la frazione del Pane azimo" (non so se avrei dovuto mettere questa maiuscola). Che linguaggio è? Va d'accordo con la teologia?"

Ho visto questo sacerdote, parecchie volte con i "chitarristi"; improvvisamente – è tempo di celebrare – li lascia e, velocemente, attraversa il presbiterio passando davanti all'altare invariabilmente senza genuflettersi e va a vestire i paramenti sacri per la S. Messa.

È una nuova moda?

Un cordiale deferente saluto.

Lettera firmata

Risposta

Non è moda, è mancanza di fede.

Lasciamoci sempre guidare dalla verità.

S. Giovanni Bosco

**Il numero del nostro fax è
(06) 963.6914**

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale
Comma 27 - Art. 2 - Legge 519/95
ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X

Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma - Tel. (06) 488.21.94

il 1° lunedì del mese.

dalle 16 alle 18,30; gli altri giorni presso:
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau
Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al "Centro":

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)
Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali
Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

sì sì no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio